

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, punto 1, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l'articolo 33 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di detta convenzione.
- 2) L'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.

(¹) GU C 240 del 9.7.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 ottobre 2019 – Repower AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), repowermap.org

(Causa C-281/18 P) (¹)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Revoca della decisione iniziale della commissione di ricorso che ha parzialmente respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea denominativo REPOWER»

(2019/C 432/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repower AG (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein e V. Kling, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e J.F. Crespo Carrillo, agenti), repowermap.org (rappresentante: P. González Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Repower AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 259 del 23.7.2018.